

COMUNE di SESTO AL REGHENA

Organo di Revisione Economico-Finanziario

Oggetto: Certificazione in merito alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2021 ai sensi e per gli effetti dell'art.32 del nuovo CCRL sottoscritto in data 15.10.2018.

La sottoscritta Nassimbeni dott. Romana , Organo di revisione del Comune di Sesto al Reghena;

RICHIAMATI:

- l'art. 32, del CCRL 2016-2018 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 15/10/2018 che disciplina le modalità per la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- l'art. 32, c. 6, del CCRL 2016-2018 che stabilisce che alcune voci stipendiali (es. turnazione, indennità varie, ecc.) precedentemente imputate in tutto o in parte a fondo, dal 2018 sono imputate a carico del bilancio;
- l'art. 32, c. 7, del CCRL 2016-2018 che stabilisce che le indennità ora a carico del bilancio, escluso salario aggiuntivo e lavoro straordinario, non possano superare il corrispondente stanziamento dell'anno 2016 con facoltà di incremento, a determinate condizioni ivi previste, fino a una percentuale massima del 25%;

RICORDATO che l'art. 32, c. 12, del CCRL 2016-2018 prevede che l'Organo di Revisione debba certificare la costituzione del Fondo e la quantificazione delle risorse da destinare alle voci stipendiali ora a carico del bilancio comunale;

VISTA la determina n. 64 del 19/02/2021 del Responsabile del Servizio Personale dott. Padovan del Comune di Sesto al Reghena con la quale:

- è stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2021 sulla base dei criteri indicati nella sopra menzionata norma contrattuale;
- sono state evidenziate le risorse da destinare alle voci stipendiali ora a carico del bilancio comunale;

RICHIAMATI:

- l'art 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 che dispone che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, (..), di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*, norma che viene considerata di contenimento e

coordinamento della spesa pubblica non derogabile se non da espressa disposizione speciale;

- l'art. 32, c. 1, del CCRL che dispone che il rispetto del limite di cui all'art. 23, c. 2 del D. Lgs 75/2017 viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12, c. 6 e seguenti della L.R. 37/2017;
- le Circolari della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Funzione pubblica e semplificazione del 13/11/2018, del 21/11/2018 e da ultimo del 29/11/2018 con le quali la Regione, nelle more della verifica della compatibilità della spesa del salario accessorio da farsi a livello regionale, invita gli enti a procedere alla contrattazione decentrata dell'esercizio 2018 osservando prudenzialmente il limite delle somme stanziato per il salario accessorio per l'anno 2016;

VISTO:

- L' art. 33 comma 2 del D.L. 30/04/2019 convertito nella legge 58/2019 e s.m.i. nella parte in cui dispone che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;
- Il D.M. 17/03/2020 che dispone *"le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33 comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020"*;

RICHIAMATA la nota circolare della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prot. N. 16008 del 30/08/2019, avente ad oggetto *"Chiarimenti riguardanti alcune norme nazionali e regionali in materia di pubblico impiego"*;

CONSIDERATO:

- che in materia di contenimento e di reclutamento della spesa del personale , non sono applicabili i limiti di trattamento accessorio del 2016 previsti dal D.Lgs n. 75 del 25.05.2017, derogato per il solo 2020 dall' art. 10 dalla L.R.n. 23 del 27.12.2019;
- che riguardo alla parte variabile del fondo il comma 11 dell'art.32 CCRL precisa che *"Tenuto conto della natura temporanea e sperimentale della disciplina di cui all' art. 12, commi 6 e*

seguenti della L.R. 37/2017, riferita in particolare al triennio 2018/2020, l'incremento delle risorse variabili a partire dal 2021 potrà essere rideterminato qualora, per effetto di sopravvenute disposizioni normative, la suddetta disciplina non risultasse più applicabile."

In sostanza con questa precisazione e richiamo alla L.R. 37/2017, si dà atto che la parte variabile del fondo così come quantificata dall' art. 32 del CCRL aveva natura sperimentale fino al 2020 e non vi è certezza nella sua applicabilità anche per gli esercizi successivi.

RILEVATO che la determina del Responsabile del Servizio Personale dott. Padovan ha quantificato l'importo disponibile per la contrattazione decentrata integrativa dell'esercizio 2021 e delle altre voci stipendiali costituenti salario accessorio fuori fondo;

RILEVATO che per **la parte variabile del fondo** non vi è certezza nella sua applicabilità anche per gli esercizi successivi al 2020;

CERTIFICA

la compatibilità dei costi quantificata sulla base di quanto indicato dall' art. 32 del CCRL per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del Sesto al Reghena **per la sola parte STABILE del Fondo** di cui alla determina n. 64 del 19/02/2021 rinviando la certificazione della parte **VARIABILE** al momento in cui verranno stabilite nuove regole e/o confermate le precedenti.

Tolmezzo, 17 marzo 2021

L' Organo di Revisione

Dott.ssa Romana NASSIMBENI



